

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 23-2709

**Legge regionale 22 marzo 1990, n.12, art. 20, comma 2. Scioglimento degli organi dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e suo commissariamento.**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Premesso che:

- con legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, è stata istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
- la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s. m. e i. “Nuove norme in materie di aree protette” ha previsto l’istituzione di appositi enti strumentali regionali, di diritto pubblico, ai quali affidare la gestione delle aree protette, tra cui la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
- l’art. 20, commi 2 e 3 della legge regionale n. 12/90, prevede che in caso di impossibilità di funzionamento di un ente strumentale di gestione di area protetta la Giunta Regionale provveda allo scioglimento degli Organi ed alla nomina contestuale di un commissario straordinario;

preso atto della nota prot.n. 849, del 4 ottobre 2011, con la quale l’Ente di gestione della Riserva del Sacro Monte di Orta ha comunicato le dimissioni di 5 Consiglieri su 13 componenti del Consiglio direttivo, le dimissioni del Presidente dell’Ente dalla carica ricoperta ma non da quella di consigliere, la mancata disponibilità dei consiglieri rimasti a formare un nuovo esecutivo e la conseguente impossibilità della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo dell’Ente di operare;

considerato che:

- la riorganizzazione del Sistema regionale delle Aree protette, approvata con L.R. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, prevede all’art. 12 una completa riorganizzazione degli Enti strumentali regionali per le aree protette, ivi compresi quelli relativi ai Sacri Monti, ed un diverso meccanismo di designazione e nomina dei componenti degli Organi dei predetti enti strumentali di gestione;
- l’entrata in vigore della citata L.R. n.19/2009, per quanto riguarda le aree protette, è stata differita con L.R. 29 marzo 2011, n. 2, approvata dalla Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli artt. 30 e 46 dello Statuto della Regione Piemonte, al 1° gennaio 2012;
- la stessa legge regionale n. 2/2011 prevede che gli organi degli enti soppressi rimangano in carica con pieni poteri fino al 30 settembre 2011, mentre per il periodo dall’1 ottobre fino al 31 dicembre dello stesso anno svolgono esclusivamente le funzioni di ordinaria amministrazione, urgenti e di chiusura dei documenti contabili;
- ravvisata pertanto la necessità, in considerazione dei tempi necessari attuare alla sostituzione dei membri dimissionari, di procedere al commissariamento straordinario dell’Ente in questione per assicurare lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione, urgenti e di chiusura dei documenti contabili previsti dall’art. 56, comma 8, della L.R.19/2009, fino all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente a cui è affidata la gestione dell’area protetta Riserva speciale del Sacro Monte di Orta;

ritenuto di individuare quale Commissario straordinario dell'Ente Riserva naturale speciale Sacro Monte di Orta Padre Angelo Felice Manzini, già Presidente dell'Ente ed attualmente Consigliere, (omissis), titolare di adeguata competenza ed esperienza per svolgere l'incarico, il quale con nota del 5 ottobre 2011 ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il compito in argomento;

ritenuto altresì di stabilire che la durata dell'incarico debba decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, sino al 31.12.2011;

ritenuto infine di sottolineare che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge agli Organi dell'Ente (Presidente, Giunta esecutiva e Consiglio direttivo), limitatamente ai compiti di ordinaria amministrazione, urgenti e di chiusura dei documenti contabili stabiliti dall'art. 56, comma 8, della L.R. 19/2009 ;

stabilito di determinare in capo al commissario straordinario un'indennità mensile pari ad Euro 895,50 corrispondente all'attuale indennità spettante al Presidente dell'Ente e che tale indennità debba essere erogata direttamente dall'Ente di gestione della Riserva naturale a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati a bilancio di previsione 2011 e trasferiti dalla Regione Piemonte;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 20, commi 2 e 3 della L.R. 12/90 e s. m. i.;

la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, allo scioglimento degli Organi dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, istituita con legge regionale 28 aprile 1980, n.32;
2. di procedere al commissariamento straordinario dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, nominando quale commissario Padre Angelo Felice Manzini, di cui in premessa, a decorrere dalla data della presente deliberazione sino al 31.12.2011;
3. di rammentare che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge agli Organi dell'ente strumentale (Presidente, Giunta esecutiva e Consiglio direttivo), limitatamente ai compiti di ordinaria amministrazione, urgenti e di chiusura dei documenti contabili stabiliti dall'art. 56, comma 8, della L.R. 19/2009 ;
4. di determinare in capo al commissario straordinario un'indennità mensile pari ad Euro 895,50 corrispondente all'attuale indennità spettante al Presidente dell'Ente e che tale indennità debba essere erogata direttamente dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati a bilancio di previsione 2011 e trasferiti dalla Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)